

CIRCOLARE DI STUDIO 4/2024

Taranto, 02 maggio 2024

SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Fonte: FISCAL FOCUS

Bollo su e-fatture, adempimenti e scadenze annuali

Premessa - Con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, l'art. 6 del D.M. 17/06/2014 ha disciplinato l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta predisponendone le modalità di versamento e l'operatività. Con l'avvio della fatturazione elettronica e l'implementazione del formato .xml, ha preso avvio la valorizzazione del campo "Bollo virtuale" con l'indicazione "SI/No" del tracciato record della fattura elettronica, fornendo la possibilità ai contribuenti di visualizzare sul portale "Fatture e corrispettivi" l'Elenco A e l'Elenco B riportanti: i dati relativi all'imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A), integrati con i dati delle fatture per le quali, secondo gli uffici finanziari, l'imposta di bollo risulterebbe dovuta sebbene in fattura non sia stata assolta (Elenco B).

Adempimenti - Il versamento dell'imposta di bollo (da non confondere con il c.d. "bollo virtuale" che è una modalità di assolvimento virtuale dell'imposta di bollo per determinati atti e documenti, su richiesta degli interessati, all'Agenzia delle Entrate per il tramite di una apposita autorizzazione), è soggetto alle scadenze del 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell'anno successivo (vedi Tab.1)



Gli uffici finanziari elaborano per ogni trimestre solare le fatture elettroniche ricevute dallo Sdl al fine di determinare se su tali fatture sia stato indicato correttamente l'assoggettamento ad imposta di bollo. Se il campo "Bollo virtuale" è valorizzato, tali fatture verranno considerate al fine del calcolo dell'imposta di bollo da pagare (Elenco A); se il campo non è valorizzato, pur configurandosi i presupposti per l'assoggettamento, l'Agenzia delle Entrate evidenzia al contribuente tale incongruenza (Elenco B).

L'Elenco A, non modificabile, contiene gli estremi delle fatture e documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato .xml, verso soggetti IVA, consumatori finali e operatori stranieri per la comunicazione dei dati delle operazioni assoggettate al bollo (campo valorizzato con "SI"). Il contenuto del campo "Importo del bollo" non è rilevante dal momento che l'importo dell'imposta di bollo su ogni fattura emessa è predeterminato in 2 euro (imposta di bollo dovuta per ogni fattura con importo a debito maggiore o uguale e auro 77,47).

L'Elenco B, modificabile dal contribuente, contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l'assoggettamento ad imposta di bollo ma il cui campo non è stato valorizzato: trattasi di fatture emesse verso soggetti IVA, consumatori finali e Pubbliche Amministrazioni che posseggono tutti i requisiti per l'assoggettamento al bollo (es. l'importo dell'operazione risulta maggiore di Euro 77,47 e il campo "Natura" è stato valorizzato con uno dei codici che identificano l'operazione come assoggettabile).

Sia l'Elenco A che l'Elenco B del cessionario/committente includono anche i dati relativi alle autofatture il cui campo sia valorizzato. Invece, i documenti emessi per l'integrazione della fattura in applicazione del reverse charge interno lato cessionario/committente sono inclusi nel solo Elenco A.

Gli Elenchi A e B messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate sono visualizzabili nell'area



riservata del portale “Fatture e corrispettivi”: tuttavia solo l'Elenco B è modificabile al fine di integrarlo con gli estremi dei documenti elettronici rilevanti ai fini della liquidazione finale dell'imposta di bollo da versare. Infatti il contribuente, oltre ad aggiungere gli estremi identificativi delle fatture che realizzano il presupposto impositivo del bollo, può anche espungere quelle che invece non realizzano i presupposti anzidetti. Le modifiche possono essere effettuate dal soggetto IVA o dal suo intermediario (purché munito di delega) più volte, entro il termine previsto, in modalità puntuale oppure in modalità “massiva”: in assenza di modifiche, si intende comunque confermato l'elenco proposto dall'Agenzia.

Riassumendo, gli adempimenti per le modifiche dell'Elenco B sono riassunte nella **Tab.2 in calce**.

Versamento e sanzioni - Decorsi i termini per effettuare le modifiche dell'Elenco B, sulla base dei dati presenti in entrambi gli elenchi, l'Agenzia delle Entrate procede alla liquidazione dell'imposta dovuta evidenziandone l'importo entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (ad eccezione del secondo trimestre per il quale tale data slitta al 20 settembre - tabella ut supra). I codici di versamento da utilizzare nella predisposizione del modello F24 sono i seguenti:

- 2521 – imposta di bollo – primo trim.;
- 2522 – imposta di bollo – secondo trim.;
- 2523 – imposta di bollo – terso trim.;
- 2524 – imposta di bollo – quarto trim.;
- 2525 – imposta di bollo – sanzioni;
- 2526 – imposta di bollo – interessi.



I codici tributo da utilizzare per il versamento di quanto dovuto per i trimestri il cui versamento è stato posticipato al 30 settembre o al 30 novembre sono quelli relativi ai trimestri per i quali l'imposta è dovuta (2521 e/o 2522). L'omesso o insufficiente o tardivo versamento fa scattare l'invio di comunicazione telematica predisposta dall'Agenzia delle Entrate all'indirizzo PEC del soggetto IVA nella quale viene indicato l'importo dovuto, le sanzioni ex art. 13, co. 1 del D.Lgs 471/97 e gli interessi. Occorre adempiere alla comunicazione entro 30 giorni dalla ricezione, pena l'iscrizione a ruolo degli importi.

La sanzione base ex art. 13, co. 1 del D.lgs. 471/97 viene pertanto quantificata nel:

- 30% dell'importo non versato, se il versamento viene effettuato oltre i 90 giorni dalla scadenza prevista;
- 15% dell'importo non versato, se il versamento viene effettuato entro i 90 giorni dalla scadenza prevista.

Tab.1 – Scadenze versamenti

Emissione fatture	Imposta di bollo dovuta	Termini di versamento
1° trimestre	> Euro 5.000	31 Maggio
	< Euro 5.000	30 Settembre
2° trimestre	> Euro 5.000	30 Settembre
1° + 2° trimestre	< Euro 5.000	30 novembre
3° trimestre	Nessun limite di importo	30 Novembre



4° trimestre	Nessun limite di importo	28 Febbraio (29 per gli anni bisestili)
--------------	--------------------------	---

Tab.2 – Adempimenti sul portale “Fatture e corrispettivi”

Trimestre	Disponibilità Elenchi A e B	Termine per le modifiche Elenco B	Liquidazione dell'importo dovuto	Scadenza del versamento
1°	15 Aprile	30 Aprile	15 Maggio	31 Maggio
2°	15 Luglio	10 Settembre	20 Settembre	30 Settembre
3°	15 Ottobre	31 Ottobre	15 Novembre	30 Novembre
4°	15 Gennaio n+1	31 Gennaio n+1	15 Febbraio n+1	28 Febbraio n+1

Dopo aver (eventualmente) modificato l'elenco B, in alternativa al versamento con delega di pagamento F24 in base ai codici tributo indicati, in maniera molto semplice è possibile procedere con il versamento dell'imposta dovuta accedendo direttamente nella propria sezione di Fatture e Corrispettivi e seguire le indicazioni sotto riportate.

Accedere in Fatture e Corrispettivi.

Dalla sezione consultazione cliccare su Fatture elettroniche e altri dati IVA





Consultazione



[Fatture elettroniche e altri dati IVA](#)



[Monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi](#)



[Consultazioni e download massivi](#)



[Trasmissioni corrispettivi lotteria](#)



[Censimento canale per forniture massive](#)

Successivamente su pagamento imposta di bollo



Fatture elettroniche



In questa sezione puoi consultare le tue fatture elettroniche e le note di variazione, emesse e ricevute messe a disposizione attraverso il Sistema di Interscambio. **Per consultazioni massive delle fatture:**

[Vai a Consultazioni e download massivi.](#)

- Le tue fatture emesse →
- Le tue fatture ricevute →
- Le tue FE passive messe a disposizione →
- Pagamento imposta di bollo →
- Ricerca per Sdi/file →

Selezionare il periodo di riferimento (dettaglio) e procedere con il pagamento.

Pagamento imposta di bollo

Ricerca

Partita IVA: ?
Tutto

Anno:
2024

Trimestre:
I trimestre

Cerca

! Il bollo sulle fatture elettroniche emesse si deve pagare trimestralmente, ma se per il primo trimestre l'importo dell'imposta di bollo da versare (entro il 31 maggio) è inferiore a 5.000 € tale versamento può essere fatto nei termini del secondo trimestre (entro il 30 settembre); allo stesso modo se l'importo dell'imposta di bollo da versare nel primo e nel secondo trimestre è inferiore complessivamente a 5.000 €, il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta di bollo del terzo trimestre (entro il 30 novembre), in tutti i casi senza l'applicazione di sanzioni e interessi. Se la data ultima per effettuare il pagamento dell'imposta di bollo è un giorno festivo allora la scadenza viene spostata al primo giorno lavorativo successivo.

! Imposta di bollo calcolata nel periodo 01/01/2024 - 31/03/2024

Partita IVA cedente	Codice fiscale cedente	Anno	N. fatture elenco A	N. fatture elenco B	Totale documenti calcolati	Totale imposta di bollo calcolata €	Attestazioni di prenotazione / pagamento	Stato del pagamento	Dettaglio
		2024	3	0	3	6,00			



€ **Procedi al pagamento**

Inserire l'iban spuntare il consenso e inoltrare il pagamento

IBAN del conto di addebito	<input type="text"/>
Data versamento 	<input type="text" value="30/04/2024"/> 
Consenso	
<input type="checkbox"/>	Confermo di aver visionato gli elenchi A e B e che il presente pagamento è relativo alle fatture in essi contenute
<input type="checkbox"/>	Confermo di essere autorizzato a richiedere l'addebito sul conto identificato dal codice IBAN indicato
Modalità di pagamento	
Pagamento tramite addebito sul conto indicato	Inoltra pagamento

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione.

* * *

Ricordiamo che la presente circolare informativa, così come le precedenti, è consultabile e scaricabile nella sezione "Archivio Circolari" del nostro sito www.associatinv.it

Studio Natale Valdevies Toscano & Partners

